COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, relativa al riordinamento dei giudizi di Assise;

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati, a chiedere all'Ufficio Elettorale comunale ENTRO IL 31 LUGLIO p.v. di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello.

I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere quindi l'ufficio di giudice popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287):

Corti d'Assise	Corti d'Assise d'Appello
a) possesso della cittadinanza italiana	a) possesso della cittadinanza italiana
b) godimento dei diritti civili e politici	b) godimento dei diritti civili e politici
c) buona condotta morale	c) buona condotta morale
d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni	d) età compresa fra i 30 ed i 65 anni
e) diploma di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo	e) diploma di scuola media di secondo grado (scuola superiore), di qualsiasi tipo

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare (art. 12 Legge 10.04.1951, n. 287):

- 1. i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- 2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- 3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Colceresa, 20 aprile 2023